

**G**ioite, è nato! Finalmente, dopo soli sei anni dall'entrata in vigore della Merloni, il nostro legislatore ha partorito il regolamento di attuazione che doveva essere pubblicato entro il lontano 30 settembre 1995. Il "Regolamento della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2000 n.98 ed è anche scaricabile su file dal sito: [www.ilsole24ore.it/edilizia](http://www.ilsole24ore.it/edilizia).

La materia, si sa, è complessa e non saranno certamente sufficienti le prime letture dei 232 articoli per capirne appieno i vari risvolti, le condizioni, i vincoli e gli indirizzi. Sarà necessario studiare il

ad ogni livello professionale e ad ogni tipologia di opere. Una prassi che sostanzialmente si fondava su progetti inesistenti e quindi modificabili, che a loro volta generavano perizie di spesa "variabili" caratterizzate dall'istituto della "variante in corso d'opera" con tutto ciò che a questo conseguiva. Il progetto inesistente era diventato sistema operativo comune presso moltissimi istituti pubblici, tant'è che l'appalto il più delle volte si basava su una perizia di spesa e su un capitolato generico, essendo inesistenti gli atti progettuali grafici ed esecutivi. Del resto bastava chiedersi: se la

nella sezione quarta del Titolo III capo II, si analizza il livello di elaborazione del progetto esecutivo e all'articolo 35 si specificano i documenti che devono costituire tale progetto: "a) relazione generale, b) relazioni specialistiche, c) elaborati grafici..., d) calcoli esecutivi di strutture o impianti, e) piani di manutenzione, f) piani di sicurezza, g) computo metrico estimativo, h) cronoprogramma, i) elenco prezzi unitari, l) quadro dell'incidenza della manodopera..., m) schema di contratto". Successivamente ogni documento è trattato nel dettaglio specifico e, allora, il lettore apprende cosa dev'essere contenuto nella relazione gen-

## LA MANUTENZIONE:

progettazione necessita di risorse umane specializzate e di tecnologie, come fanno gli uffici tecnici delle amministrazioni, delle soprintendenze, ecc. a progettare opere per centinaia di miliardi con poco personale amministrativo, senza cioè avere a disposizione decine di disegnatori, di geometri e di architetti? Ma questa dovrebbe essere acqua passata.

Tra i molteplici spunti che il regolamento offre, le tematiche che hanno attirato maggiormente la mia attenzione sono quelle relative alla "qualità del progetto" e, nello specifico, a quel particolare progetto di architettura riguardante i beni culturali. Per quanto concerne l'organizzazione, la gestione e l'elaborazione generale del progetto di architettura, sono stati segnalati innumerevoli volte i meriti della nuova normativa, che impone diverse e più articolate soglie di elaborazione progettuale spingendo la fase creativa ad una precisione tecnico realizzativa molto spesso trascurata. In questo senso il Regolamento articola ed estende ancor di più le tre fasi del progetto (preliminare, definitiva ed esecutiva), prevedendo nel dettaglio e spiegando singolarmente ogni aspetto. Ad esempio,

erale e in quelle specialistiche, individua i livelli di specificazione dei grafici esecutivi e le loro scale, ecc.

Tutto ciò è sicuramente encomiabile perché spinge la stanca e squalificata prassi professionale, da sempre poco responsabile, a rinnovare radicalmente i suoi strumenti e a fornire prodotti più dettagliati, più analitici, più disegnati e, di conseguenza, più controllati nella fase conclusiva di preventivazione dei costi. In relazione alla qualità del "prodotto progetto" lo sforzo del legislatore è stato notevole, sicuramente di grande valenza e indubbiamente di grandissima utilità nei risvolti immediati.

Analogamente positivo e meritevole di esser posto in evidenza è stato il fatto di riconoscere al progetto sui beni culturali una specificità propria rispetto al progetto di nuove opere architettoniche o di nuove tecnologie. Il titolo dodicesimo, infatti, è rivolto esclusivamente ai "lavori riguardanti i beni culturali", per i quali si ricercano soglie intermedie e finali, riconoscendo uguale dignità al progetto di restauro rispetto a quello di nuova costruzione.

Questo aspetto segna un importantissimo avanzamento della cul-



Cesare Feiffer

documento con molta attenzione per cercare di avvicinarsi ad un modo nuovo di pensare l'opera pubblica e perfezionare il nostro agire professionale per rispettare quei requisiti di qualità ai quali si fa spesso riferimento. È noto che la nuova norma ha rivoluzionato profondamente tutta la progettazione, la gestione, l'amministrazione e l'esecuzione delle opere pubbliche che la prassi pre-tangente-topoli aveva incancrenito con gestioni tanto "allegre" quanto tristemente diffuse e praticate

tura architettonica e operativa perché, superando le provinciali dispute tra scuole o tendenze culturali presenti nell'università o tra gli universi della composizione e del restauro o della conservazione, attesta ufficialmente per la progettazione sui beni culturali l'esistenza di metodologie progettuali specialistiche, di un particolare metodo di conoscenza e lettura critica dell'oggetto e di sintesi finale.

Relativamente alla conoscenza preliminare della fabbrica, il Regolamento specifica il suo carattere ampio e culturalmente interdisciplinare affermando che

dalosa caduta di livello: in questo punto il Regolamento rigurgita quanto di peggio la prassi pre-tangentopoli ha partorito in lunghi anni di grigie gestioni delle opere pubbliche.

Attenzione: per lo scavo archeologico e per la manutenzione degli edifici vincolati (art. 213), le attività forse più delicate e difficili da trasmettere dal progettista all'esecutore, si prevede solo la soglia del progetto preliminare e definitivo escludendo il progetto esecutivo! Ancora, qualsiasi restauro inferiore ai 300.000 euro e tutti gli interventi sulle superfici possono essere condotti senza il

*zione consiste in una serie di operazioni tecniche specialistiche (tutte lo possono essere N.d.A.) periodicamente ripetibili (1 anno, 10, 100? N.d.A.) volte a mantenere i caratteri storico-artistici (?) e la materialità e la funzionalità del manufatto garantendone la conservazione".*

Se tutte le opere pubbliche devono sottostare a rigorosi controlli e a verifiche presenti nelle fasi preliminare, definitiva ed esecutiva, perché per la manutenzione dei beni culturali tutto ciò è ritenuto superfluo? Perché l'intervento può essere nuovamente gestito senza grafici esecutivi, senza particolari costruttivi, senza la

## DOPPIO SALTO MORTALE ALL'INDIETRO

L'analisi preliminare deve sondare gli aspetti storico-critici, i materiali costruttivi e le tecniche di esecuzione, il rilievo dei manufatti, la diagnostica sul campo e sul territorio, l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi del degrado e dei dissesti.

Colpisce in positivo anche la definizione stessa di restauro quale "serie organica di operazioni tecniche specifiche indirizzate alla tutela e valorizzazione dei caratteri storico-artistici dei beni culturali e alla conservazione della loro consistenza materiale" che, se da un lato può prestarsi a interpretazioni critiche, dall'altro pensando al mondo operativo e ai suoi livelli rappresenta sicuramente una soglia avanzata.

Esaminando il documento più attentamente si evince che tre sono le tipologie di opere: lo scavo archeologico, il restauro e la manutenzione di beni immobili, e il restauro e la manutenzione di superfici.

Poi, il regolamento specifica cos'è lo scavo archeologico, cos'è il restauro (di cui si è detto) e cos'è la manutenzione, definendo per ogni categoria le tre soglie di elaborazione del progetto. Ma qui avviene un fatto apparentemente inspiegabile (o forse molto chiaro), una drammatica e scan-

progetto definitivo!

Ma il doppio salto mortale all'indietro si ha all'articolo 220 dove i lavori di manutenzione "in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere tutte le specifiche previste dalle norme sui livelli di progettazione preliminare e definitiva, e sono eseguiti anche sulla base di una perizia di spesa contenente: a) la descrizione del bene corredata da eventuali elaborati grafici e topografici redatti in opportuna scala; b) il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da eseguire e i relativi tempi; c) il computo metrico; d) l'elenco prezzi unitari delle varie lavorazioni." Quindi, non solo la manutenzione può essere condotta evitando il progetto esecutivo, che è riconosciuto quale soglia indispensabile per guidare in modo univoco l'intervento, ma può essere perfino gestita tramite la mitica "perizia di spesa", un fantasma, anzi uno Zombie, che risorge dagli abissi di tangentopoli.

È fondamentale tenere presente che nel campo dei beni culturali tramite la manutenzione è possibile sostituire completamente un edificio e adibirlo a nuovi utilizzi, non avendo limiti né di importi, né di tipologie di opere, né di quantità. A questo proposito il regolamento dice che "la manuten-

verifica delle stime economiche sulla base di tali disegni? Forse significa che la manutenzione di qualsiasi monumento è molto più semplice della progettazione della fognatura comunale o del viadotto stradale, o forse ci sono altre e più inquietanti ragioni?

Ma chiediamoci: chi potrebbe aver avuto interesse a liberalizzare la manutenzione? Quali sono gli Istituti storicamente preposti alla manutenzione dei beni culturali e come hanno gestito fino a ieri la progettazione? Hanno questi Istituti un organico di disegnatori, di geometri e di architetti, nonché delle dotazioni tecnologiche tali da consentire la progettazione attenta di interventi a livello esecutivo o piuttosto hanno carenze croniche di personale e totale assenza di tecnologie per la progettazione tecnica? Nei concorsi per le assunzioni viene privilegiata la preparazione tecnica e progettuale oppure quella storica e teorica?

I quesiti e le risposte sono quasi automatici e il quadro che si presenta è sicuramente sconcertante. Gioite allegri responsabili della manutenzione! Per voi la realtà de "Il Gattopardo", in cui "bisogna che tutto cambi perché tutto rimanga come prima", è sempre, oggi più che mai, attuale!